GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Lunedì, 28 gennaio 1924** **Numero 23**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

All'elenco smarrimento certificati pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1924, si apportano le seguenti rettifiche: « Pag 199, alla decima intestazione, *Pollerzi* Anastasia di Martino, moglie di *Iocopo*, ecc., deve dirsi: *Pellerzi* Anastasia di Martino, moglie di *Iacopo*, ecc — Pag. 200, alla quinta intestazione, il numero d'iscrizione anzichè 311448 deve essere 311498. — Alla nona intestazione, Masotto Giovanna fu Pietro moglie di *Altario* inteso *Gallitario*, ecc., deve dire: *Altano*, inteso *Gallitano* ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3004.

Applicazione dell'imposta principale camerale sugli esercenti industria e commercio nel distretto della Camera di commercio di Lecce.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 luglio 1869, n. MMCXC (parte supplementare) che autorizza la Camera di commercio e industria di Lecce ad applicare una imposta annua su ogni forma di attività commerciale ed industriale nel proprio distretto;

Visto il R. decreto 26 gennaio 1893, n. LXIII (parte supplementare) che approva il regolamento per la riscossione della imposta medesima;

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio ed industria del Regno;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;

Vista la deliberazione 16 luglio 1923 della Camera predetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Lecce è autorizzata ad applicare la sua imposta principale, con le forme e i privilegi delle pubbliche imposte, mediante l'aliquota unica percentuale massima di L. 1.30 % sul reddito netto proveniente da ogni forma di attività commerciale e industriale prodotto nell'ambito del proprio distretto, con esenzione delle quote minime stabilite nell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1546, sul riordinamento delle imposte dirette.

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale saranno approvati il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto, nonchè la misura dell'aliquota annua della imposta, in base al fabbisogno relativo.

Art. 3.

I suindicati Regi decreti 21 luglio 1869, n. MMCXC e 26 gennaio 1893, n. LXIII (parte supplementare) sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 223. — GRANATA.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 3003.

Applicazione di una tassa camerale sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Caltanissetta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;

Vista la deliberazione 21 febbraio 1923 della Camera di commercio e industria di Caltanissetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Caltanissetta è autorizzata ad imporre, coi privilegi delle pubbliche imposte ed in conformità della seguente tariffa, una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, i quali non siano iscritti nei ruoli della imposta camerale principale:

Commercio temporaneo.

Vendita di merci, negozi di stralcio, liquidazioni, esposizioni, esposizioni in alberghi, case private, botteghe, in edifici temporanei, ecc., sarà dovuta la tassa di L. 30 pel primo mese o frazione, L. 10 per ogni mese o frazione di mese successivo.

Se la durata oltrepasserà i mesi sei, si potrà concedere una riduzione del 20 per cento sull'imposta della tassa totale da pagarsi in una sola rata.

Entro il limite di tempo per cui è stata pagata la tassa, il commerciante potrà esercire in tutto il distretto camerale.

Commercio girovago.

Per ogni traffico ambulante di vendita di qualsiasi merce o genere con banchi fissi o mobili, o con qualsiasi altro mezzo, si adotteranno le seguenti norme:

Gli esercenti commercio girovago a mezzo di veicoli a mano, L. 5; a mezzo di veicoli trascinati a forza animale, L. 10; a mezzo di veicoli trascinati a forza meccanica e su banchi fissi, L. 20.

Il pagamento delle su indicate tasse vale per tutta la Provincia e per un anno.

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, sarà approvato il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 222. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3031.

Modificazioni al Regio decreto 20 marzo 1921, n. 350, concernente la costituzione dell'Ordine cavalleresco « Al merito del lavoro ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 78 dello Statuto del Regno;

Veduto il R. decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'Ordine cavalleresco « Al merito del lavoro »;

Veduto il R. decreto 20 marzo 1921, n. 350, che modifica la costituzione del predetto Ordine;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ordine cavalleresco « Al merito del lavoro » è destinato a premiare i cittadini italiani che abbiano acquistato titoli di singolare benemerenza nazionale nel campo del lavoro agricolo, industriale e commerciale.

Art. 2.

La decorazione di quest'Ordine conferisce il titolo di cavaliere ed è concessa a coloro che si siano resi singolarmente benemeriti del Paese, segnalandosi:

a) nell'agricoltura, per aver compiuta di propria iniziativa e a proprie spese importanti opere di colonizzazione di terre incolte, o di bonifica, o di disciplina di corsi d'acqua, o di rimboscamenti di terreni montuosi; per aver introdotto nuove colture, o importanti perfezionamenti nei processi produttivi; o infine per avere svolta opera intesa ad elevare moralmente ed economicamente in modo notevole le condizioni delle classi agricole;

b) nell'industria, mediante scoperte od invenzioni industriali di grande importanza pratica; introduzioni di considerevoli perfezionamenti tecnici, impianto di grandi fabbriche, utilizzazione più efficace di forze motrici o di materie prime ed infine a coloro che abbiano contribuito in modo notevole all'elevazione economica e sociale delle classi operaie;

c) nel commercio, mediante apertura di nuovi sbocchi ai prodotti nazionali, o notevole incremento dato ad esportazione di prodotti già richiesti dall'estero, nonchè a coloro che abbiano creato o dato forte impulso ad istituzioni atte a giovare all'economia nazionale.

La decorazione stessa può essere concessa anche ad italiani residenti all'estero, che abbiano conservata la cittadinanza ed abbiano acquistate le benemerenze di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del presente articolo.

Essa non potrà essere conferita a funzionari dello Stato, a qualsiasi categoria appartengano e qualunque sia la loro opera personale.

Art. 3.

La decorazione consiste: in una croce d'oro piena, smaltata in verde, caricata di uno scudo di forma tonda, il quale da un lato presenta la cifra del fondatore e dall'altro la seguente scritta: « Al merito del lavoro - 1901 ».

Questa croce va attaccata al lato sinistro del vestito, con un nastro listato di una banda di color rosso fra due bande verdi. Il nastro può essere portato senza decorazione.

Art. 4.

Un Consiglio nominato per decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale esamina i titoli di benemerenza delle persone proposte per la decorazione ed approva le nomine di quelle che ritiene meritevoli.

Il Consiglio è convocato dal Ministro per l'economia nazionale.

Le adunanze del Consiglio saranno valide quando vi intervengano almeno due terzi dei componenti di esso.

Per ogni proposta sarà incaricato di riferire per iscritto uno dei consiglieri.

Le singole proposte si intenderanno approvate quando abbiano ottenuto nelle rispettive votazioni a scrutinio segreto i voti favorevoli di due terzi dei componenti il Consiglio.

Se una proposta abbia ottenuto nel Consiglio un numero di voti favorevoli inferiore ai due terzi dei componenti del Consiglio medesimo, la decorazione potrà essere conferita soltanto su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Salvo i casi di errore di persona, le proposte non approvate dal Consiglio possono essere ripresentate all'esame di esso solo quando siano trascorsi almeno cinque anni, e a condizione che la persona proposta per l'onorificenza abbia acquistato nuovi titoli di benemerenza.

Parimenti, non potranno essere ripresentate prima di un quinquennio le proposte che, pure essendo state approvate dal Consiglio, non fossero state accettate dal Ministro.

Nessuna proposta potrà essere ripresentata al Consiglio quando sia stata da esso respinta due volte.

Le decorazioni sono conferite per decreto Reale e non debbono eccedere in ciascun anno il numero di dieci, aumentato di un numero pari alla metà delle vacanze verificatesi nell'anno nell'Ordine dei cavalieri « Al merito del lavoro ».

Art. 5.

Il Consiglio è così costituito:

1° Il Sottosegretariato di Stato per l'economia nazionale, presidente;

2° Un delegato del Consiglio degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

3° Tre delegati del Consiglio superiore dell'economia nazionale;

4° I capi dei servizi del lavoro, dell'agricoltura, dell'industria e del commercio;

5° Sei cavalieri dell Ordine scelti dal Ministro per l'economia nazionale fra un numero triplo di nomi proposti dalla « Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro ».

I consiglieri indicati ai numeri 3° e 5° durano in carica tre anni, e non possono essere confermati nell'ufficio se non dopo trascorso un triennio.

Le funzioni di segretario dell'Ordine e del Consiglio sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'economia nazionale, avente grado non inferiore a capo divisione, scelto dal Ministro.

E' riservato al segretario l'incarico di fare l'istruttoria delle proposte da presentare al Consiglio e di conservare l'archivio dell'Ordine.

Gli atti delle istruttorie non possono essere comunicati ad alcuno.

Art. 6.

Con decreto Reale promosso dal Ministro dell'economia nazionale, sentito il Consiglio di Stato, possono essere accettate donazioni e lasciti a favore dell'Ordine del lavoro.

Le rendite del patrimonio che venisse così a formarsi saranno erogate in pensioni vitalizie, disposte con decreto Rea-

le, promosso dal Ministro, su parere del Consiglio dell'Ordine.

Tali pensioni saranno assegnate ai cavalieri del lavoro i quali, colpiti da invalidità, siano, senza loro colpa, in stato di bisogno.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 262. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3039.

Disposizioni concernenti l'Ente nazionale per l'educazione fisica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai fini di cui agli articoli 3 e seguenti del R. decreto 15 marzo 1923, n. 684, l'Ente nazionale per l'educazione fisica costituirà in ogni sede di Regio istituto medio di istruzione una propria sezione autorizzata ad impartire l'educazione fisica agli alunni.

L'Ente nazionale potrà prendere accordi con le società ginnastiche o sportive esistenti nella sede per valersi anche della loro opera.

Art. 2.

Gli obblighi degli Enti locali stabiliti dall'art. 12 del citato decreto e dall'art. 103 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, comprendono anche la pulizia ed il servizio sia delle attuali palestre a disposizione per un decennio, sia degli stadii e palestre di proprietà o in uso dell'Ente nazionale.

L'arredamento e gli attrezzi, di cui le palestre erano state debitamente provvedute dagli Enti locali, passeranno in uso esclusivo dell'Ente nazionale di mano in mano che le palestre medesime saranno da esso restituite.

Art. 3.

Il trattamento, stabilito ai soli effetti economici, per il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione nell'Ente nazionale per l'educazione fisica, di cui agli articoli 9 e 10 del R. decreto 15 marzo 1923, n. 684, si intende a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione cessando dall'incarico, sarà restituito nel ruolo di provenienza col trattamento economico che vi avrebbe ottenuto se non ne fosse uscito.

Art. 4.

A disposizione dell'Ente nazionale sarà posto dal 1° gennaio 1924 un funzionario di carriera amministrativa del Ministero della pubblica istruzione: il quale cesserà dall'appartenere ai ruoli degl'impiegati governativi e sarà ammesso a liquidare la pensione spettantegli ai termini delle disposizioni in vigore alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 262. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3045.

Regolazione dei prelevamenti dal prodotto dei beni dei sudditi ex nemici, a favore di cittadini italiani danneggiati da misure eccezionali di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 del R. decreto 22 dicembre 1921, n. 1962, in quanto dispone il versamento al Tesoro dello Stato del prodotto della liquidazione dei beni, diritti e interessi contemplati in detto decreto, nonchè l'apertura di un conto corrente a favore dell'ufficio di verifica e compensazione per lo adempimento delle disposizioni degli articoli 296 del Trattato di Versaglia e 248 del Trattato di San Germano;

Visti gli articoli 296 del Trattato di Versaglia e 248 del Trattato di San Germano, in quanto stabiliscono che il prodotto dei beni, diritti e interessi dei sudditi già nemici è assunto dagli Uffici di verifica e compensazione e destinato da esso in conformità delle disposizioni contenute nella sezione IV della parte X e nel relativo allegato dei detti Trattati;

Ritenuto che, ai termini delle disposizioni della sezione IV della parte X dei Trattati di Versaglia e di San Germano, le indennità dovute ai cittadini italiani per danni e pregiudizi dipendenti da misure eccezionali di guerra, relativi ai beni, diritti e interessi nei territori dell'Impero di Germania e dell'antico Impero d'Austria, sono a carico, rispettivamente, della Germania e dell'Austria, e possono essere prelevate dal prodotto dei beni ex nemici, incamerati e liquidati nel Regno;

Ritenuta l'opportunità di far uso della ora accennata facoltà, prelevando provvisoriamente le somme occorrenti per il pagamento delle indennità, di cui trattasi, dal conto corrente presso il Tesoro a favore dell'Ufficio di verifica e compensazione, con riserva del regolamento dei conti con la Germania e con l'Austria, e senza pregiudizio di qualsiasi diritto del Regio Governo e dei cittadini italiani verso le dette potenze, a norma delle disposizioni dei Trattati di Versaglia e di San Germano;

In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con

il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari esteri e Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le indennità spettanti ai cittadini italiani nei casi previsti dalla sezione IV della parte X dei Trattati di Versaglia e di S. Germano, potranno essere provvisoriamente soddisfatte con i fondi disponibili nel conto corrente aperto presso il Tesoro a favore dell'Ufficio di verifica e compensazione a norma dell'art. 15 del R. decreto 22 dicembre 1921, n. 1962.

Art. 2.

Per le indennità rese liquide con decisioni dei competenti tribunali arbitrali misti, ovvero in virtù di accordi amichevoli nei casi in cui tali accordi siano autorizzati dai Governi e derivino da vigenti convenzioni, il Commissario del Governo provvederà, nei limiti dei fondi disponibili, al pagamento delle indennità non superiori alle L. 5000 per l'intera somma liquidata, e per le indennità superiori a detta somma al pagamento di un acconto che non potrà essere superiore al 50 % dell'importo eccedente le L. 5000.

Il Commissario del Governo potrà concedere eventualmente altri acconti sempre quando ciò possa essere consentito dalla disponibilità esistente sul conto corrente, tenuto conto delle presumibili somme occorrenti per le indennità che potranno venire ulteriormente a liquidazione.

Art. 3.

In base alle determinazioni del Commissario del Governo l'Ufficio di verifica e compensazione emetterà gli ordinativi di pagamento sul conto corrente con le modalità e forme prescritte dall'art. 3 del decreto Ministeriale 19 marzo 1922, relativo alla istituzione del conto corrente fra il Tesoro e l'Ufficio di verifica e compensazione.

Sui pagamenti sarà fatta una ritenuta a favore dall'Ufficio di verifica e compensazione, nella misura di L. 50 per le indennità non superiori a L. 5000, di L. 150 per le indennità fino a L. 50,000, di L. 1000 per le indennità fino a L. 100,000, e di L. 1500 per le indennità superiori a L. 100,000.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano i diritti del Regio Governo verso la Germania e verso l'Austria, a norma delle disposizioni dei Trattati di Versaglia e di San Germano, nei riguardi del regolamento dei conti con le dette Potenze.

Rimangono pure impregiudicati i diritti dei cittadini italiani, sia nel caso che, a norma del presente decreto, non venissero soddisfatti in tutto o in parte delle indennità loro dovute, sia riguardo alle indennità che potessero loro spettare in base a qualsiasi altra disposizione dei Trattati di Versaglia e di San Germano.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per gli affari esteri, le disposizioni del presente decreto potranno essere estese al pagamento delle indennità previste nella sezione IV della parte IX del Trattato di Neuil ly sur Seine, e nella sezione IV della parte X del Trattato di Trianon.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 265. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3069.
Rivalutazione generale del reddito dei fabbricati.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto riguardante la rivalutazione generale del reddito dei fabbricati.

SIRE,

Il complesso di disposizioni comprese nello schema di decreto-legge che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà, è diretto ad un riordinamento della imposta sul reddito dei fabbricati al fine di giungere, mediante una rivalutazione dei redditi stessi, ad una migliore perequazione dei medesimi e della imposta ad essi relativa.

E poichè una lunga serie di studi e proposte ha messo in evidenza la opportunità di modificare uno dei concetti della legge attuale, togliendo l'imposizione degli opifici industriali dal campo di applicazione dell'imposta fabbricati, per riservare tale imposizione a quello suo naturale della imposta di ricchezza mobile, alcune disposizioni del decreto provvedono appunto ad attuare la invocata modificazione.

La necessità, ormai universalmente riconosciuta, di provvedere, in relazione alle esigenze della economia e della finanza nazionale, al riordinamento del tributo sopra il reddito edilizio non potrebbe attualmente trovare soddisfazione nel procedimento normale della revisione generale dei redditi stessi secondo le ordinarie norme legislative. Questa revisione generale suppone il concorso di due condizioni, le quali mancano nel momento presente: primo, un mercato degli affitti, in condizioni normali secondo fondate previsioni per un minimo di stabilità per gli anni futuri. Del resto, basta il ricordo delle difficoltà, le quali hanno indotto a tralasciare le revisioni generali per il passato in condizioni tanto più favorevoli delle odierne, per togliere ogni dubbio intorno alla possibilità di ricorrere oggi a questo complesso e difficile provvedimento.

Di fronte a tale difficoltà si è riconosciuto inevitabile di addivenire ad una rivalutazione provvisoria, mediante un sistema di aumenti automatici degli attuali imponibili al netto secondo una scala la quale tenga conto, nei limiti del possibile, dei vari elementi che hanno determinato la sperequazione. Posto che trattasi di rendere, per quanto è possibile, omogenei i diversi imponibili attualmente in vigore, la considerazione fondamentale che si impone è quella del tempo, al quale risale la determinazione dell'imponibile, sia essa avvenuta per accertamenti usuali o per revisione generale o parziale, e di applicare un diverso coefficiente di aumento a seconda del periodo stesso. La differenza dei coefficienti deve essere tale da tener conto della progressiva svalutazione della moneta, specialmente nel periodo bellico e postbellico: per quest'ultimo periodo deve poi tener conto dell'annunziata liberazione del mercato degli affitti dal regime dei vincoli.

Si ha così un coefficiente di maggiorazione decrescente del 300 per cento (periodo 1° gennaio 1891-31 dicembre 1910), del 250 per cento (periodo 1° gennaio 1911-31 dicembre 1918) e del 150 per cento (anni 1919 e 1920) in ragione del limite minimo al quale si può calcolare l'aumento dei fitti secondo la svalutazione della moneta. Si ha in fine un coefficiente del 50 per cento per il periodo 1921-22, in ragione della libertà crescente dei fitti da questo periodo al 1925, anno iniziale per l'applicazione del nuovo imponibile. Si conservano immutati gli imponibili degli anni 1923-1924.

Più gravi questioni sorgono dalla considerazione che delle sperequazioni esistenti, quelle che si correggono col solo criterio del tempo non sono le uniche. Parecchi criteri sono stati suggeriti o si potrebbero suggerire: differenze fra abitazioni, negozi e studi, tra abitazioni di lusso ed abitazioni popolari, tra alloggi grandi e piccoli, fra edifici centrali e periferici, tra città grandi e piccoli paesi, ecc. Ma la tecnica dell'imposta fabbricati non si presta all'applicazione di nessuno di questi criteri, senza determinare, non

soltanto un'enorme complicazione nelle operazioni, le quali debbono al contrario essere semplici per la natura stessa del provvedimento adottatto, ma anche il pericolo di creare, da un lato, maggiori sperequazioni di quelle che si vorrebbero eliminare dall'altro.

L'art. 3 allevia l'onere dell'imposta sopra edifici adibiti a scopo di pubblica utilità: e l'art. 4 applica il disposto dell'art. 2 alle condizioni speciali di accertamento esistenti nelle nuove Provincie con largo senso di equità; gli articoli 5 e 6 stabiliscono il principio del passaggio degli opifici industriali all'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile in conformità dei voti degli studiosi e degli interessati e al disposto del progetto Meda-Soleri.

Questa soluzione sarà senza dubbio feconda di sensibili benefici per la produzione nazionale, che varranno indirettamente a compensare la perdita fiscale cui vanno incontro lo Stato e più ancora le Provincie e i Comuni. Per questi ultimi, per altro, si è dovuto tener conto della possibilità che la sottrazione improvvisa di questo oggetto per le sovrimposte possa in taluni casi riuscire intollerabile; ciò si verificherebbe nel caso d'importanti opifici industriali situati in piccoli Comuni. Si dispone pertanto un compenso transitorio e gradualmente decrescente attraverso un aumento dell'imposta sulle industrie di recente riordinata.

L'art. 12 sancisce che dopo un quinquennio si procederà alla revisione generale. Questa disposizione, la quale, da un lato tranquillizza il contribuente di fronte al giusto timore di una revisione generale nelle odierne condizioni instabili, dall'altro afferma che le rivalutazioni odierne hanno, anche nel caso più generale, carattere del tutto temporaneo; in secondo luogo, essendo i coefficienti inferiori alla media degli aumenti reali, le inevitabili differenze saranno pertanto meno sensibili di quanto non sarebbero ove non si fosse con maggiore rigore tenuto conto dell'incremento medio effettivo di materia imponibile; in terzo luogo, all'aumento dell'imponibile si fa corrispondere una riduzione dell'aliquota che, per la parte erariale, attualmente giunge sino al 27.74 % e che si aggirerà intorno al 16 %. T.'a misura potrà essere anche minore ove il risultato dell'operazione corrisponda alle previsioni ragionevoli dell'Amministrazione. Si noti che per effetto di questa riduzione di aliquota sarà per lo meno compensato l'aumento di imponibile per i fabbricati della terza categoria (anni 1921-1922) in modo che essi avranno, per tacere della sovrimposta, una diminuzione d'imposta erariale. In secondo luogo il blocco delle sovrimposte rimane fermo e per effetto di esso le rivalutazioni non si ripercuotono con aumento alcuno sulla massa delle sovrimposte.

Il blocco delle sovrimposte e la rivalutazione sono due elementi dello stesso sistema d'imposizione giustamente ripartita nel gettito tra Stato e corpi locali, il quale sistema si sostituisce a quello da tutti deprecato venutosi ad instaurare nel periodo precedente. Infine, come già si è accennato, se ragioni tecniche imprescindibili impongono di attuare la rivalutazione per mezzo di coefficienti sottratti ad ogni discriminazione, la facoltà di ricorso concessa con effetto a partire dal secondo anno di applicazione e per l'eccedenza di un quarto dell'imponibile del reddito effettivo, assicura ai contribuenti una pronta correzione di ogni ingiusto danno derivante da questa presunzione assoluta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri accordati al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' disposta una rivalutazione dei redditi dei fabbricati, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

I redditi risultanti da tale rivalutazione serviranno di base per l'applicazione dell'impostsa dal 1° gennaio 1925.

Art. 2.

La rivalutazione dei redditi dei fabbricati è fatta sulla base dei coefficienti di aumenti indicati nella tabella seguente:

CATEGORIE DI FABBRICATI	COEFFICIENTI di aumento
1. — Redditi di fabbricati risultanti dalla revisione generale eseguita per effetto della legge 11 luglio 1889, n. 6214, e redditi di fabbricati accertati o variati successivamente al 1° gennaio 1891 e fino al 31 dicembre 1910.	300 per cento
2. — Redditi di fabbricati accertati o variati con decorrenza di applicazione dell'imposta dal 1° gennaio 1911 e fino a tutto il 1918.	250 per cento
3. — Redditi di fabbricati accertati o variati con decorrenza di applicazione dell'imposta dal 1° gennaio 1919 e fino a tutto il 1920.	150 per cento
4. — Redditi di fabbricati accertati o variati con decorrenza di applicazione dell'imposta dal 1° gennaio 1921 e fino a tutto il 1922.	50 per cento

I redditi dei fabbricati accertati o variati con effetto di applicazione dell'imposta dal 1° gennaio 1923 in poi restano confermati per l'anno 1925.

Per i fabbricati il cui reddito sia stato variato in conseguenza di revisioni parziali, non potrà, in ogni caso, valutarsi un reddito inferiore a quello che si ottiene applicando al reddito originario il coefficiente di aumento relativo al periodo nel quale il reddito originario venne determinato, per effetto della revisione generale disposta con la legge 11 luglio 1889, n. 6214, ovvero per effetto di successivo accertamento iniziale.

Art. 3.

Per i fabbricati di proprietà dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficienza, degli istituti pubblici di istruzione e dei corpi scientifici, a cui fu ritenuto applicabile l'art. 33 (cat. 18) dello Statuto del Regno sarà fatta applicazione dei coefficienti di rivalutazione in aumento indicati all'art. 2, ridotti alla metà, in quanto i fabbricati medesimi non siano affittati, ma destinati ad uso degli Enti medesimi come uffici, scuole, ospedali o ricoveri.

Art. 4.

Il reddito dei fabbricati esistenti nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1332, e 19 dicembre 1920, n. 1778, è rivalutato in base al valore locativo dell'anno 1922, quale risulta dalle tabelle di commisurazione per la imposta casatico pigioni per l'anno 1923.

Quando manchi la conoscenza del valore locativo di cui al precedente comma, ovvero si tratti di fabbricati o parte di fabbricati già soggetti all'imposta casatico-classi, resterà fermo il reddito accertato in base all'art. 8 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 148, allegato B, ed al 2° comma dell'art. 1 del R. decreto 15 ottobre 1923, n. 2517.

Per i fabbricati indicati all'art. 3 del presente decreto, il reddito è stabilito in base al presunto valore locativo di cui i fabbricati stessi erano suscettibili nell'anno 1920.

Art. 5.

Il reddito dei fabbricati e delle altre stabili costruzioni che, a termini delle vigenti disposizioni legislative, costituiscono opifici industriali è soggetto ad imposta di ricchezza mobile con effetto dal 1° gennaio 1925 quale parte del complessivo reddito di categoria *B,* derivante dall'industria esercitata nell'opificio.

Quando l'industria non venga esercitata direttamente dal proprietario il fitto che questi ne ritrae è tassato in suo nome come reddito mobiliare di categoria *B*.

Art. 6.

I redditi di ricchezza mobile degli opifici industriali esercitati dal proprietario, per i quali non sia scaduto, nel 1924, il quadriennio di revisione stabilito all'art. 1 della legge 2 maggio 1907, n. 222, sono soggeti a rivalutazione automatica, con effetto dal 1° gennaio 1925 e fino a scadenza del quadriennio predetto, mediante aumento di una quota corrispondente al reddito imponibile accertato agli effetti dell'imposta sui fabbricati, con l'applicazione dei coefficienti di variazione indicati all'art. 2 del presente decreto.

Quando si tratti di reddito di ricchezza mobile di opifici industriali esistenti nei territori annessi l'aumento automatico da portarsi al reddito stesso a norma del precedente comma sarà determinato sulla base del reddito imponibile per imposta fabbricati dell'opificio, da valutarsi secondo la disposizione dell'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

Entro sei mesi dall'ultimo giorno fissato per la pubblicazione dei ruoli i contribuenti possono reclamare contro gli eventuali errori degli uffici nell' applicazione delle norme contenute nel presente decreto ai fini della rivalutazione dei redditi soggetti ad imposta fabbricati e di quelli che, a norma del precedente art. 6, saranno assoggettati all'imposta di ricchezza mobile.

Art. 8.

I redditi dei fabbricati accertati in conseguenza della rivalutazione disposta dal presente decreto possono essere ulteriormente variati, ad iniziativa del contribuente, a cominciare dal 1° gennaio 1926, quando risulti che il reddito inscritto sia superiore di almeno un quarto rispetto al valore locativo del quale lo stabile è suscettibile. Con la stessa decorrenza possono i redditi medesimi essere variati ad iniziativa della Finanza, quando il loro ammontare risulti inferiore di almeno un terzo rispetto al valore locativo predetto.

La denunzia di variazione può essere fatta in qualsiasi periodo dell'anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sua presentazione.

Art. 9.

Compiuta la rivalutazione dei redditi edilizi a norma del presente decreto, sarà fissata, mediante successivo provvedimento legislativo, promosso dal Ministro per le finanze, la misura delle aliquote per imposta erariale ed il limite massimo delle aliquote per sovrimposte locali gravanti sui redditi stessi.

L'aliquota dell'imposta erariale, da stabilirsi in misura proporzionale per tutti i redditi, sarà comprensiva di ogni addizionale a favore dell'Erario e non potrà eccedere la misura del 16 per cento sul reddito imponibile.

Per le sovrimposte locali non potrà, in ogni caso, eccedersi la misura deliberata nell'anno 1922 per l'anno stesso o quella minor somma a cui le sovrimposte sieno state ridotte per gli anni successivi, fermo il disposto del decreto 18 febbraio 1923, n. 419, per autorizzazione di eccedenze oltre tali limiti, mediante decreto Reale promosso dal Ministro per le finanze.

Art. 10.

E' data facoltà ai Comuni, nel cui territorio si trovino stabilimenti industriali, che siano stati stralciati dall'imposta fabbricati a norma del presente decreto, di applicare l'imposta sull'industria, in confronto dei rispettivi proprietari in misura eccedente il limite fissato dall'art. 4 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, e fino a concorrenza dell'ammontare di sovrimposta comunale gravante sopra ogni opificio per l'anno 1922. Questa facoltà di eccedenza può essere esercitata per il periodo di un quinquennio con obbligo di riduzione proporzionale annua fino a rientrare nei limiti imposti dal decreto predetto.

L'eccedenza alla imposta sulla industria, di cui è autorizzata l'applicazione a norma del precedente comma, deve essere detratta dall'ammontare complessivo della sovrimposta fabbricati stabilita annualmente dal Comune che provvede ad applicazione dell'eccedenza stessa.

Art. 11.

Trascorso un quinquennio dalla rivalutazione eseguita a norma del precedente decreto, sarà effettuata una revisione generale dei redditi edilizi mediante accertamento diretto dei singoli redditi.

Art. 12.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 306. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3071.
Esenzioni temporanee d'imposta alle nuove piantagioni fruttifere.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 31 dicembre 1923, sul decreto riguardante esenzioni temporanee di imposta alle nuove piantagioni fruttifere.

SIRE,

Col R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1717, mentre si stabiliva in via generale, che i miglioramenti fondiari debbano avere effetto in catasto soltanto cinque anni dopo che si siano verificati, si ammetteva che maggiori esenzioni possano accordarsi con leggi speciali.

Epperò, allo scopo di incoraggiare e favorire le piantagioni di alberi fruttiferi, il decreto che ora ho l'onore di sottoporre alla firma di Vostra Maestà concede alle piantagioni stesse esenzioni d'imposta di durata diversa a seconda del maggiore o minor tempo che esse richiedono per fornire un fruttato normale.

Avuto riguardo al periodo iniziale improduttivo e al successivo periodo di produzione incipiente e scarsa, ed uguagliando il tutto ad un solo periodo di esenzione totale, si sono così stabilite per le diverse essenze esenzioni di 5, 10, 15, 20 o 25 anni.

Queste esenzioni non riguardano le reintegrazioni usuali periodiche delle vecchie piantate, le quali sono necessarie per la conservazione delle piantate medesime e costituiscono una pratica normale di coltura.

Fra le ordinarie reintegrazioni non si può però annoverare la ricostituzione dei vigneti fillosserati e degli agrumeti colpiti dal « marciume radicale » ricostituzione che richiede spese e cure speciali, incontra difficoltà e merita incoraggiamento non meno degli impianti nuovi.

A tale ricostituzione si concedono pertanto le esenzioni stabilite col presente decreto, maggiori di quelle accordate precedentemente con la legge 2 maggio 1907, n. 221, e coi decreti Luogotenenziali 29 luglio 1917, n. 1318, e 28 febbraio 1918, n. 319. Di questi, nel presente decreto, si riproducono, opportunamente modificate per coordinarle coi Regi decreti 16 dicembre 1922, n. 1717, e 7 gennaio 1923, n. 17, le disposizioni riguardanti il trattamento da usarsi nella formazione del nuovo catasto a quei vigneti ed agrumeti nei quali l'infezione è in corso, ma non ha ancora prodotto la totale distruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie III), e successive modificazioni, riguardanti la formazione del nuovo catasto;

Vista la legge 2 maggio 1907, n. 221, riguardante disposizioni relative ai terreni danneggiati dalla fillossera;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 29 luglio 1917, numero 1318, col quale sono accordate moderazioni annuali di imposta e sovrimposta agli agrumeti della Sicilia colpiti da « marciume radicale »;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1918, n. 319, riguardante disposizioni relative alla stima censuaria dei terreni coltivati ad agrumi colpiti dal « marciume radicale »;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1717, concernente la revisione periodica del classamento dei terreni inscritti nel nuovo catasto ordinato dalla legge 1° marzo 1886 suddetta;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, che dispone la revisione generale degli estimi catastali;

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, concernente la revisione degli estimi catastali e del classamento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il periodo di esenzione temporanea dall'aumento dell'imposta terreni per i miglioramenti introdotti nelle colture, che l'art. 1 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1717, assegna genericamente in cinque anni, viene stabilito per i nuovi impianti di alberi ed arbusti nelle durate speciali indicate qui di seguito.

L'esenzione ordinaria di cinque anni viene mantenuta per le seguenti piantagioni: vite bassa (a ceppaia ad alberello, a cordone orizzontale annuo e simili), mele e pere nani, pesco, fico, cotogno, gelso a siepe o a ceppaia o a prato, sommacco.

L'esenzione di dieci anni viene accordata per la vite alta (a spalliera, maritata ad albero o appoggiata a grosso palo, a pergolato, a raggi e simili), per il melo ed il pero di alto fusto (oltre metri 1.40), per il ciliegio, l'albicocco, il nocciuolo, il melograno, il susino, il nespulo del Giappone, il kaki, il frassino da manna ed altri alberi da frutto non altrimenti specificati nel presente articolo.

L'esenzione di quindici anni viene accordata: per gli agrumi, il mandorlo, il gelso d'alto fusto, il pistacchio.

L'esenzione di venti anni: per il castagno da frutto, il noce, il carrubo, il pino da pinoli, il sorbo.

L'esenzione di venticinque anni per l'olivo.

Art. 2.

Alle piantagioni miste di varie essenze insistenti sopra una stessa particella catastale si assegnerà un periodo unico di esenzione scegliendo fra i periodi di cinque, dieci, quindici, venti e venticinque anni indicati nel precedente articolo, il più prossimo alla media di quelli spettanti alle singole essenze che prevalgono nella costituzione della rendita catastale della particella. Con lo stesso sistema si stabilirà il periodo di esenzione per le consociazioni temporanee fra piantagioni di rapido e di lento sviluppo, come vite ed olivo, pesche e mele, e simili.

Art. 3.

Nessuna esenzione temporanea spetta a quelle piantagioni che costituiscono ordinarie reintegrazioni necessarie per mantenere le colture in uno stato normale.

Le nuove piantagioni di viti e di altre essenze sostituite a quelle danneggiate o distrutte dalla « fillossera » (a cui si riferisce il secondo capoverso degli articoli 1 e 2 della legge 2 maggio 1907, n. 221), e le nuove piantagioni di agrumi o di altre essenze sostituite a quelle danneggiate dal « marciume radicale » (a cui si riferisce il secondo capoverso dell'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 28 febbraio 1918, n. 319) avranno lo stesso trattamento di esenzione temporanea dall'imposta assegnato coi precedenti articoli 1 e 2. Nessuna modificazione per effetto di questa disposizione subirà il trattamento di quei terreni per i quali all'atto della pubblicazione del presente decreto sia già scaduto il periodo di esenzione concesso con la legge e col decreto Luogotenenziale citati nel presente articolo.

Art. 4.

Nella formazione del nuovo catasto, ordinato dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682, e nelle revisioni del classamento, sia straordinarie, sia periodiche, ordinate col R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1717, col R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, e col R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, la rendita catastale dei terreni nei quali, a causa della « fillossera » o del « marciume radicale », venga a mancare almeno la metà del prodotto ordinario della vite o degli agrumi, sarà determinata considerandoli spogli di viti o di agrumi rispettivamente e destinati a quella fra le colture di suolo in uso nel Comune o nei Comuni prossimi, che meglio si adatti alle loro condizioni, tenendo pur conto delle altre piantagioni fruttifere che eventualmente vi fossero state sostituite a quelle danneggiate o distrutte dalla « fillossera » o dal « marciume radicale »; salve sempre le esenzioni temporanee a cui le nuove piantagioni avessero diritto, e senza pregiudizio per il trattamento spettante agli ulteriori miglioramenti e che per gli stessi terreni venissero in seguito accertati coi procedimenti normali.

Art. 5.

La legge 2 maggio 1907, n. 221, il decreto legge Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1318, ed il decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1918, n. 319, sono abrogati, il trattamento da farsi ai terreni colpiti dalla « fillossera » o dal « marciume radicale » venendo ed essere regolate dalle disposizioni del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1717, e da quelle del presente decreto.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto di cui sarà data comunicazione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 308. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3046.
Normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo col la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto del 20 dicembre 1923, n. 2957, che istituisce una Commissione suprema di difesa;
Visto il R. decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari interni *ad interim* per gli affari esteri e Commissario per l'aeronautica di concerto con i Ministri interessati;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri su deliberazione della Commissione suprema di difesa di emanare, con successivi decreti Presidenziali — uditi, con parere favorevole, i Ministri interessati — disposizioni tendenti a precisare le forme, le dimensioni, le caratteristiche tecniche di tutti quegli altri elementi che servono a definire ed individuare i materiali di uso occorrenti a tutte le Amministrazioni statali, nonchè le norme per la compilazione dei disegni costruttivi e dei capitolati tecnici di oneri, e ciò allo scopo di raggiungere la normalizzazione di detti materiali, e dei relativi criteri di fabbricazione, di provvista e di collaudo.

Art. 2.

Tutte le Amministrazioni dello Stato, a partire, per ciascuna, dalle date che saranno prefissate nei decreti Presidenziali di cui al precedente art. 1, avranno l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni formulate nei decreti stessi, sia nelle lavorazioni che si eseguiscono negli stabilimenti dipendenti, sia nei contratti di acquisto di materiali, pena la decadenza e la nullità dei contratti medesimi.
E' fatta facoltà alle singole Amministrazioni di allontanarsi dalle norme suddette:

a) nel ricambio di parti deteriorate di materiali preesistenti quando queste parti non possono essere agevolmente sostituite con altre conformi alle prescrizioni statuite con gli anzidetti decreti Presidenziali;
b) quando per esigenze del loro impiego, i materiali devono corrispondere a caratteristiche speciali, che escono dalle norme e dai limiti considerati negli stessi decreti Presidenziali.
Nel caso elencato alla lettera *b*) le modificazioni dovranno essere però limitate al minimo indispensabile e dovranno essere sollecitamente date in comunicazione alla Commissione suprema di difesa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — REVEL — FEDERZONI
CORBINO — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 266. — GRANATA.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 3061.
Autorizzazione al Governo ad accettare la donazione degli oggetti d'arte e mobili artistici di proprietà privata del Sovrano, esistenti negli ex Reali palazzi di Genova e di Capodimonte.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ad integrazione del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 818, pubblicato nel n. 95 della *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile successivo, il Governo del Re è autorizzato ad accettare in donazione gli oggetti d'arte ed i mobili artistici, di proprietà privata del Sovrano, esistenti negli ex Reali palazzi di Genova e di Capodimonte.
La particolare destinazione di detti oggetti sarà stabilita con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze e per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 287. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1923, n. 3059.

Variazioni alla tabella A, allegata al R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285, concernente autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285, concernente la spesa di L. 6,204,407,165.60 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici;

Ritenuta la necessità di apportare delle variazioni compensative alle somme assegnate a ciascuna specie di opere con la tabella *A* annessa al decreto suddetto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella tabella *A* allegata al R. decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285, sono apportate le variazioni risultanti dall'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 284. — GRANATA.

Tabella annessa al Regio decreto-legge.

OPERE		
GRUPPO	SPECIE	SOMME
Spese dipendenti da danni di terremoti nell'Italia centrale.	—	— 11,000,000
Spese dipendenti da danni di terremoti e di eruzioni vulcaniche nell'Italia meridionale ed insulare.	Spese dipendenti da terremoti.	+ 11,000,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici: CARNAZZA. — *Il Ministro per le finanze*: DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3066.

Modificazioni al R. decreto 1° febbraio 1920, n. 128, riguardante l'arruolamento nell'arma dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali nn. 494 e 495 del 6 aprile 1919;

Visto il R. decreto n. 1802 del 2 ottobre 1919;

Visto il R. decreto-legge n. 2379 del 20 novembre 1919;

Visto il R. decreto-legge n. 128 del 1° febbraio 1920;

Udito il Consiglio dei Ministri;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi Ministri per l'interno, per la marina e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il terzo comma dell'art. 1 del Regio decreto-legge 1° febbraio 1920, n. 128, è sostituito, con effetto dal 30 giugno 1922, dal seguente:

« I carabinieri effettivi provenienti dai sottufficiali delle altre armi e dal corpo Reale equipaggi in servizio od in congedo, nonchè i carabinieri effettivi provvisti di licenza ginnasiale, tecnica o di altro titolo di studio equipollente o superiore, avranno diritto, se in possesso degli altri requisiti, a frequentare, fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili, presso la scuola allievi sottufficiali dei carabinieri Reali di Firenze, il primo corso di avanzamento a vice-brigadiere che abbia inizio dopo almeno tre mesi dalla data della loro nomina a carabiniere effettivo, sempre quando in detto periodo di tempo essi abbiano prestato servizio d'istituto presso le stazioni ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — DI REVEL — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 293. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1924, n. 19.

Aumento del limite massimo per le pensioni da concedersi dal Ministero della marina per i collocamenti a riposo d'autorità, durante l'esercizio 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il limite massimo dell'annualità per le pensioni da concedersi dal Ministero della marina nell'esercizio 1923-24, per i collocamenti a riposo di autorità, è aumentato di L. 50,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 285. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1924, n. 23.

Istituzione di nuove marche da bollo e ritiro di fogli di carta bollata e di marche già in uso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 26 ottobre 1923, n. 2275, e 11 novembre 1923, n. 2447, concernenti, rispettivamente, la riforma della tariffa delle tasse di bollo e della tabella delle tasse sulle concessioni governative;

Attesochè per l'applicazione delle tasse stabilite con gli anzidetti decreti è necessario istituire nuove marche per concessioni governative ed atti amministrativi, per passaporti e per legalizzazione di atti;

Ritenuta altresì l'opportunità di porre fuori uso quei tagli degli esistenti valori bollati che in seguito alla suindicata riforma della misura delle tasse di bollo e delle tasse sulle concessioni governative più non si prestano ad essere utilizzati;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a quando non verranno poste in vendita dagli uffici del registro le corrispondenti marche definitive di che all'art. 2 del presente decreto, verranno poste in vendita le sottoindicate marche per concessioni governative e per atti amministrativi, per passaporti e per legalizzazioni di firme sugli atti esteri o destinati all'estero, portanti la sovrastampa in cifre arabiche in nero od in tutte lettere parimenti in nero, del nuovo valore a fianco di ciascuna indicato con le leggende sottoindicate:

Marche e nuovo valore:

a) Per concessioni governative e per atti amministrativi:
da L. 2 (ad unica sezione) L. 3;
da L. 15 (a doppia sezione) L. 18;
da L. 25 (a doppia sezione) L. 24.

b) Per rilascio di passaporti:
da L. 25 (ad unica sezione) L. 30.

c) Per vidimazione di passaporti:
da L. 2 (ad unica sezione) L. 2.40;
da L. 10 (ad unica sezione) L. 12.

d) Per passaporti in Libia:
da L. 5 (ad unica sezione) L. 6;

e) Per legalizzazione di firme sugli atti esteri o destinati all'estero:
da L. 5 (ad unica sezione) L. 6;
da L. 10 (ad unica sezione) L. 12.

La vendita e l'uso delle dette marche provvisorie incomincerà a misura che gli uffici del registro e bollo ne saranno provvisti.

Art. 2.

Le marche provvisorie istituite con l'articolo precedente verranno in seguito sostituite con altre definitive aventi il formato, i disegni e i colori identici a quelli delle marche esistenti, salvo l'indicazione dei nuovi prezzi.

La vendita e l'uso delle nuove marche definitive incomincerà a misura che gli uffici del registro e bollo ne saranno provvisti.

Art. 3.

A decorrere dal 1° febbraio 1924 sono dichiarati fuori uso in tutto il Regno, i seguenti valori bollati:

Carta bollata:

Carta filigranata bollata d'ordinaria dimensione da L. 0.65, 0.70, 1.25, 2.50, 3.75.

Marche:

a) Marche da bollo a tassa fissa ed in ragione della dimensione della carta da L. 0.01, 0.02, 0.18, 0.65, 1.25, 1.35, 2.50, 3.75;

b) Marche da bollo a tassa graduale da L. 0.36;

c) Marche per la riscossione delle tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi da L. 1.25, 1.35, 2.50, 2.70, 3.75 (tutte ad unica sezione), e da L. 5.25, 6.30, 10.50 (a doppia sezione);

d) Marche per rilascio di passaporti da L. 12.60 (ad unica sezione) e da L. 2.50 (ad unica sezione);

e) Marche per vidimazione di passaporti da L. 1.25, 1.50, 6.30, 7.50 (tutte ad una sezione);

f) Marche per passaporti in Libia da L. 1 (ad unica sezione);

g) Marche per legalizzazione di firme sugli atti esteri o destinati all'estero da L. 3.75 e 6.30 (ad unica sezione).

Coloro che si troveranno in possesso degli anzidetti valori bollati, potranno chiederne agli uffici del registro e bollo presso i quali li hanno acquistati, il cambio con altri valori bollati di corrispondente importo, fino a tutto il giorno 31 gennaio 1924.

Quando sorga il dubbio di alterazione o di precedente uso dei valori bollati presentati al cambio, il ricevitore prima di effettuarne il cambio, ne riferirà all'Intendenza di finanza perchè promuova, se del caso, la perizia dell'officina governativa delle carte valori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 329. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1924, n. 24.

Istituzione di un punzone per il bollo allo straordinario da L. 4.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 26 ottobre 1923, n. 2275, relativo alla riforma della tariffa di bollo;

Visto l'art. 7, n. 3, del testo unico sulle tasse di bollo approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135;

Attesochè per l'attuazione delle citate disposizioni è necessario istituire un nuovo punzone per il bollo allo straordinario e di fissare il prezzo, agli effetti della tassa, dei punzoni d'importo non inferiore a L. 1 ora esistenti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In corrispondenza alle tasse di bollo stabilite coll'art. 1 del R. decreto-legge 26 ottobre 1923, n. 2275, è istituito un nuovo punzone per il bollo straordinario da L. 4.

La forma ed i distintivi del detto punzone sono uguali a quelli dei punzoni per il bollo straordinario, ora esistenti; sul detto punzone l'indicazione della tassa è incisa alla destra della figura d'Italia, per chi guarda, con la leggenda in tutte lettere « quattro lire » ed a sinistra della figura stessa trovasi indicato, in numero romano, il numero assegnato a ciascun ufficio.

Il detto punzone verrà computato al prezzo di L. 4.

Art. 2.

I punzoni esistenti da L. 1, L. 2, L. 3, L. 5 e L. 10 verranno computati rispettivamente al prezzo di L. 1, L. 2, L. 3, L. 5 e L. 10.

Il punzone da L. 1 portante nel distintivo le lettere « D D » dovrà essere computato per L. 1.20.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore col 1° febbraio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 330. — GRANATA.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Pietrelcina (Benevento) e di Foggia.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio di Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 13 dicembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pietrelcina, in provincia di Benevento.

MAESTA',

L'indirizzo impresso alla gestione della civica azienda dall'Amministrazione comunale di Pietrelcina, e particolarmente del suo capo, ha provocato vivissimo malcontento e ha dato luogo anche a violente manifestazioni di protesta, specie per la partigiana applicazione delle tasse comunali.

Gravi irregolarità si verificano in tutti i rami d'attività dell'azienda, l'ultimo conto approvato risale ad oltre un decennio; nella concessione di lavori si è fatto abuso del sistema della trattativa privata, i pubblici servizi in genere sono trascurati.

L'atteggiamento assunto dall'Amministrazione di fronte all'affermarsi delle nuove correnti politiche nazionali ha vieppiù acuito il malcontento e la tensione degli animi, e poichè i vivaci contrasti fra i partiti locali minacciano di provocare gravi perturbamenti della pubblica quiete, ragioni di ordine pubblico rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pietrelcina, in provincia di Benevento, è sciolto.

Ar. 2.

Il signor dott. Alessandro Sergio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termine di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 13 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Foggia.

MAESTA

In seguito alle dimissioni presentate da oltre i due terzi dei componenti il Consiglio comunale di Foggia, si è dovuto provvedere ad assicurare la continuità dei pubblici servizi per mezzo di un Commissario prefettizio.

Un'inchiesta poco prima eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale aveva posto in luce la gravissima situazione finanziaria della civica azienda· la deficienza di alcuni pubblici servizi e la necessità di sistemazione di altri, attualmente tenuti in economia, l'inosservanza delle norme di legge vigenti in materia dei pubblici lavori; l'urgenza di provvedere ad una revisione della pianta organica del personale addetto ai vari servizi. Poichè le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono di addivenire, senz'altro, alla convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, appare indispensabile conferire al Commissario i maggiori poteri necessari per un efficace e radicale assetto della civica azienda e per la rapida ed energica risoluzione dei gravi problemi che la interessano. Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del predetto Commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Foggia è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. Giuseppe Boccalone è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti anche i poteri del Consiglio comunale, a norma del citato decreto 24 settembre 1923, n. 2074.
Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 gennaio 1924.
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Mileto e Polia.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 gennaio 1924, sul decreto che proroga i poteri dei Commissari straordinari di Mileto e Polia (Catanzaro).

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari dei comuni di Mileto e Polia (Catanzaro), per dar modo agli amministratori di completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione delle normali rappresentanze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Veduti i Nostri precedenti decreti in data 24 settembre 1923 con cui vennero sciolti i Consigli comunali di Mileto e Polia in provincia di Catanzaro;
Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di Mileto e Polia è prorogato di tre mesi.
Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETI MINISTERIALI:
Istituzione di Regie agenzie consolari.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

Sono istituite le seguenti Regie agenzie consolari:
Juiz de Fora alla dipendenza del Regio consolato in Bello Horizonte e Ribeirao Preto alla dipendenza del Regio consolato in San Paolo.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 dicembre 1923.

Il Ministro: MUSSOLINI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

Art. 1.

La Regia agenzia consolare in Ogden (Utah) dipendente dal Regio consolato in Denver è soppressa.

Art. 2.

Sono istituite le seguenti Regie agenzie consolari:
in Paterson (Nuova Jersey) alla dipendenza del Regio consolato in Nuova York;
in Oakland (California) alla dipendenza del Regio consolato in San Francisco di California;
in Saint Paul (Minnesota) alla dipendenza del Regio consolato in Chicago.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 dicembre 1923.

Il Ministro: MUSSOLINI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2805, ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Kano, alla dipendenza del Regio consolato in Lagos;
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 dicembre 1923.

Il Ministro: MUSSOLINI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

Articolo unico.

E' istituita una Regia agenzia consolare in Duluth, alla dipendenza del Regio consolato in Chicago.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1923.

***Il Ministro*: MUSSOLINI.**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

(2ª pubblicazione).

Giusta l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1923, n. 700, concernente il servizio dei buoni del tesoro quinquennali nominativi

si notifica

che il buono del tesoro 5 per cento quinquennale, VII emissione n. 978 di L. 30,300 intestato a Spinetto *Rosa* fu Pasquale vedova di Cassinelli Isaia (vulgo Elia) doveva invece intestarsi a Spinetto *Maria Rosa* fu Pasquale vedova di Cassinelli Isaia (vulgo Elia) e ciò in base all'attestazione giurata innanzi al pretore del mandamento di Chiavari nel giorno 21 dicembre 1923.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso senza che siano presentate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica dell'intestazione del suddetto buono.

Roma, 16 gennaio 1924.

Il direttore generale: CONTI ROSSINI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

BOLLETTINO DELL'ESTRAZIONE

dei premi assegnati ai buoni del tesoro novennali.

PRIMA SERIE
autorizzata con R. decreto 25 marzo 1923, n. 600

Seconda estrazione per la scadenza al 15 *novembre* 1923
(effettuata nei giorni 10 e 11 detto mese)

1° premio di L. 1,000,000	. . . . . .	N. 972506
2° » » » 100,000	. . . . . .	» 819015
3° » » » 50,000	. . . . . .	» 605485
4° » » » 10,000	. . . . . .	» 117940

N. 4 *premi di L.* 5000 *ciascuno.*

N. 1304450 — N. 157654 — N. 611285 — N. 1354979

N. 592 *premi di L.* 1000 *ciascuno.*

6621	8143	8706	17714	29671	31886
37199	38969	41243	43345	43710	48265
48724	49246	50572	52314	54008	56779
63442	63952	68439	72161	78385	79383
81197	81370	83005	83990	86027	89507
91090	101414	103198	104301	108049	108484
109615	112834	123562	123929	133847	134574
137027	140398	142039	144424	145014	155806
159157	161856	162488	165130	167588	169956
171417	178017	178216	179384	179399	180068
184400	190279	191530	197105	197417	206341
206377	213991	224009	229702	241082	242054
248976	253435	256148	259658	262261	262644
268388	269604	270047	274201	285221	287247
287455	289406	291292	293113	297149	297481
302546	306488	306898	313647	316725	318421
318489	318548	319792	321139	322717	323642
325658	331873	332889	337039	338668	341744
342033	345234	346588	364206	364557	364894
365558	367468	371837	380972	386228	391553
394442	396553	401473	402284	405524	412955
415787	419024	419569	421812	423205	431007
432064	437512	439219	440236	440357	441558
443336	449619	453572	457996	462237	462684
465952	467854	473914	482569	488029	489040
496707	497308	504334	507284	507448	507945
509295	509669	514322	516804	518455	520270
523124	523868	524681	536493	536950	539228
540330	541683	547221	555289	558787	577791
579260	580531	589264	593708	601197	603362
611369	611617	616757	617373	625260	625344
630770	632228	632968	633079	645542	647007
654038	658112	666678	667237	670651	671333
673302	679495	680166	681267	684285	685058
685115	686851	687535	689022	693664	694249
695853	697036	697298	707231	712963	713705
713932	716419	718756	719481	719801	724852
726897	728976	729306	739132	741765	742252
748189	749758	754248	754634	759367	761223
762995	764157	768007	768502	770234	770443
774204	777756	794734	796434	796997	797635
800737	801306	801383	801623	803654	805042
809041	809184	814959	816623	817330	820532
831108	836454	838001	839887	846674	847438
848524	860527	870007	873325	873695	874239
874789	876112	876572	881082	881879	886153
897525	907772	914976	915822	916310	916530
916959	917673	918067	919528	921080	929929
933049	935436	935698	942826	943063	953763
954760	954929	955070	955954	968643	979372
987969	989584	992247	995318	999131	1005558
1007561	1009451	1014601	1019165	1019477	1022769
1024821	1028387	1036553	1039264	1046970	1058279
1059266	1061604	1066520	1068790	1069527	1076426
1084154	1084323	1085159	1090758	1091869	1100893
1104366	1104588	1106220	1108951	1110035	1111515
1113210	1114943	1116410	1118565	1125284	1128076
1130924	1133969	1135843	1137640	1139032	1139108
1139414	1139830	1142702	1149475	1153757	1154005
1166731	1172492	1178068	1184813	1186501	1188020
1190038	1194117	1194292	1207471	1212080	1219114
1219842	1221927	1238657	1239290	1245040	1245222
1245360	1246906	1249854	1249938	1251860	1251948
1254616	1257391	1259165	1259408	1264399	1266660
1269474	1276924	1280248	1287409	1288628	1292439
1293807	1299458	1308705	1309902	1319179	1320404
1328684	1333233	1336387	1338327	1344627	1347510
1349767	1349991	1353939	1355592	1360836	1361371
1364737	1373395	1373888	1376341	1379920	1382481
1384209	1389612	1394478	1398341	1398641	1398848
1402027	1402293	1406463	1410367	1413332	1418878
1428376	1429356	1436392	1437052	1437407	1437639
1438588	1440901	1448980	1458794	1464593	1465740

1466085	1467273	1472324	1475010	1484601	1485221
1494090	1498155	1501032	1508168	1511674	1512338
1514605	1514679	1522174	1522444	1526417	1526906
1528013	1537290	1541715	1544209	1551393	1560677
1562753	1577040	1579029	1580360	1583355	1587478
1595611	1600346	1601756	1604891	1607813	1608556
1610771	1616183	1620603	1626889	1632029	1635122
1636210	1638432	1638478	1639728	1641028	1641931
1642134	1642625	1642933	1645600	1647107	1650742
1661179	1664862	1669096	1671716	1674854	1677758
1679953	1682877	1689319	1700510	1701863	1703140
1703845	1705440	1707315	1718782	1720980	1723987
1734772	1735020	1740222	1746044	1746136	1756051
1756089	1756335	1763418	1772992	1774315	1775255
1775545	1790339	1793559	1796026	1796095	1797978
1799777	1806045	1806829	1809109	1809399	1812581
1822828	1824042	1831252	1834082	1834935	1836542
1837179	1838357	1839013	1841632	1843101	1846490
1850277	1856953	1857551	1883248	1887704	1889940
1893433	1893919	1896514	1906156	1907362	1909116
1911733	1914899	1923387	1933390	1934716	1937116
1943413	1944699	1946260	1946967	1948440	1948493
1948825	1954757	1955485	1955953	1959882	1960180
1962408	1964792	1965311	1975248	1975300	1978021
1983314	1985074	1987641	1987944	1989140	1990040
1994645	1995134	1996943	1999050		

Roma, 14 novembre 1923.

SECONDA SERIE

autorizzata con R. decreto 26 aprile 1923, n. 889

Seconda estrazione per la scadenza al 15 *novembre* 1923

(effettuata nel giorno 13 detto mese)

1º premio di L. 1,000,000 . . . . . . N. 1868537
2º » » » 100.000 . . . . . . » 219469
3º » » » 50,000 . . . . . . » 1113158
4º » » » 10,000 . . . . . . » 1123653

N. 4 premi di L. 5000 *ciascuno.*

N. 1426906 N. 1879804 N. 503381 N. 1489195

N. 592 *premi di L.* 1000 *ciascuno.*

2306	3116	5273	11275	16049	17898
20117	22562	28872	29057	29256	32898
33581	33651	35313	35444	39073	40085
44484	47842	47939	49971	52616	61284
64031	70010	71604	71781	71918	74240
77122	85295	86453	87652	90674	91150
93561	94188	98742	100174	103089	107310
108763	111756	114423	115200	118134	119440
129538	134372	139385	140805	142409	142530
151414	151707	153690	161840	165737	169347
175013	177224	177688	189461	192091	198876
203338	205355	207134	208715	212776	214141
214227	217625	217956	232617	235544	242124
245216	247949	248239	248364	250120	252667
255681	256695	258406	258693	260455	261529
263679	263685	265922	267277	268319	268395
272303	277193	293039	299642	302291	311546
311659	312835	314299	319014	319064	323063
329051	329088	336757	340389	343782	345078
351871	352735	354159	361047	363228	367292
372307	374076	380206	381350	383091	385654
386988	397701	398510	403203	411980	416557
418447	421133	422391	425699	435768	440474
444570	450567	456112	456919	460796	464899
466704	467365	467896	469536	476481	481511
490208	492224	493404	497500	507177	509104
510128	515658	520291	523171	531974	533068
533988	535309	539846	557956	559308	560356
579188	580333	581632	582183	588461	594221
596969	598576	599551	606850	611216	614048
617425	621067	627070	627735	631479	631791
633204	634191	634916	636253	636901	637388
638361	640229	649644	649660	656434	659622
660566	662827	665386	666272	668073	670624
675241	676323	676497	680041	680968	681382
683101	685416	687732	688473	689745	691217
691314	695982	697141	698625	704570	705178
711436	713874	715753	716117	718968	719954
722676	732450	734314	738594	745109	749481
754241	761301	762257	767388	767650	774358
775169	775866	776508	778461	782607	786119
787641	788988	796288	799430	801381	803001
811589	823403	823618	830364	834325	835256
836398	839400	849346	852185	853790	855005
856441	857832	862557	865025	865145	875440
876705	878740	879906	882982	883466	886150
888055	898608	900087	902240	905118	907707
910044	914095	915775	919575	919928	920569
923778	931609	934165	936289	948462	951927
956814	957375	958898	960468	961794	963301
968975	975510	976719	977748	980456	982662
990172	990789	993096	996663	997065	997603
998009	998443	1002434	1006434	1006816	1014090
1014607	1014964	1016636	1022110	1024664	1024967
1030093	1034384	1034665	1036460	1036759	1044420
1044594	1045131	1045253	1049845	1055809	1060686
1062694	1071569	1075063	1077483	1080233	1083210
1085090	1089643	1090929	1106883	1107916	1113779
1124176	1127655	1133867	1133889	1134184	1134459
1144509	1160612	1161381	1166081	1167519	1168520
1169524	1169851	1171341	1173891	1175813	1176080
1177668	1178011	1178227	1182997	1184893	1185992
1185997	1187144	1187873	1193748	1199810	1202338
1202971	1216461	1220983	1223527	1227627	1230434
1231491	1240451	1243151	1249288	1253011	1253420
1270377	1282488	1287534	1287802	1295091	1304103
1310419	1312290	1327463	1333440	1336251	1341857
1345001	1345696	1346772	1347888	1354579	1355117
1355346	1357216	1357273	1357338	1360420	1362890
1363738	1367202	1377121	1380280	1384607	1391064
1394910	1395192	1396789	1401400	1401599	1406870
1412222	1414836	1415870	1416301	1417542	1418823
1419455	1421477	1421505	1422708	1430253	1433043
1434866	1435121	1435563	1437280	1441496	1442316
1442398	1447110	1448001	1448566	1448582	1449382
1450264	1453697	1478286	1481889	1482786	1484866
1488897	1489729	1490507	1494954	1498126	1498543
1502627	1509873	1513607	1516327	1519573	1520480
1522383	1523809	1525718	1526012	1526520	1532994
1534133	1535062	1538979	1544782	1546612	1548691
1553691	1565418	1566806	1567199	1573186	1582165
1586292	1588083	1595008	1596369	1598315	1606125
1608964	1609419	1610652	161[illegible]939	1618192	1622708
1625087	1635534	1635842	1642845	1645534	1653710
1654933	1655695	1656453	1658575	1658747	1659563
1661863	1664011	1666613	1668340	1671866	1677296
1696363	1699300	1702436	1704421	1713647	1721249
1724101	1726145	1731140	1732270	1751647	1752031
1752295	1752861	1762104	1777291	1777523	1778797
1787063	1789327	1794093	1800686	1802236	1807134
1808355	1820974	1822409	1824237	1826134	1831228

1831852	1834955	1840288	1842828	1845386	1853844
1863470	1866541	1871070	1872015	1872344	1873615
1878131	1879722	1883292	1898288	1899560	1900804
1908492	1909921	1914435	1917593	1917636	1920241
1920657	1922733	1923641	1924283	1927569	1934501
1935625	1938662	1938769	1956862	1960179	1960927
1963023	1968220	1976329	1976931	1977738	1977814
1987231	1987643	1988451	1992611		

Roma, 14 novembre 1923.

TERZA SERIE

autorizzata con R. decreto 27 settembre 1923, n. 1994

Prima estrazione per la scadenza al 15 *novembre* 1923
(effettuata nel giorno 14 detto mese)

1° premio di L. 1,000,000 . . . . N. 442778
2° » » » 100,000 . . . . » 953782
3° » » » 50,000 . . . . » 271243
4° » » » 10,000 . . . . » 1891521

N. 4 *premi di L.* 5000 *ciascuno.*

N. 1414491 N. 707918 N. 998814 N. 877318

N. 592 *premi di L.* 1000 *ciascuno.*

92	865	2453	2919	7601	8502
11931	15888	17216	20645	25530	26846
33231	45362	49077	49676	49918	52995
54006	56814	59471	63504	67574	68190
74599	80105	82027	82068	82240	83205
91498	91715	95032	98701	102756	105693
111218	112420	112757	114650	118531	119121
119351	120338	122859	126425	131331	138266
139522	149236	153558	153590	158415	160624
168231	171456	177648	183322	183569	188355
193127	198721	202363	205405	207164	211954
213183	217103	221071	221363	231693	232007
232951	239173	239187	247202	248493	258671
267350	267403	269406	273239	277094	278668
285015	289109	289392	291344	293752	299847
300320	301116	301720	310123	314335	323130
329981	333840	335646	335828	336231	338615
338666	342464	355837	356980	361601	361861
364255	365258	366569	367373	372701	373287
375035	377909	378924	385488	387521	391033
392247	392990	396451	399750	401289	404244
406806	409754	411641	422991	423738	426974
427017	430729	435657	446831	448980	451815
454070	459198	465906	468617	478152	479065
481852	483102	484157	488744	492593	495536
496209	499548	500146	508923	510751	513147
518677	518975	519276	519381	521851	523041
527131	531961	534950	542650	546690	548389
560487	564456	564477	566459	567480	568824
570024	570820	570827	572756	572867	574316
580142	581704	584015	584498	603227	605484
608139	609577	610353	615712	618309	618576
619688	620698	625374	630224	633703	640574
644822	645641	651259	652929	658195	662796
664913	671359	683273	686321	690121	690230
695686	702499	704279	706319	707928	711154
718594	719000	720363	720501	720833	730333
731134	734710	737806	741293	744643	754849
754918	762119	767698	770585	773820	776697
778423	791565	807238	812249	812573	812844
813024	814568	818213	818617	821759	824685
829928	840145	846003	855673	860695	861951
871812	876015	879854	881168	886302	887433
888052	888844	889139	889911	893702	894146
895965	897286	903108	913183	914472	917706
918355	929862	930562	930565	938683	940624
941290	941868	941924	943247	949509	949671
954401	954744	961986	962938	962966	966425
968066	969305	974429	978439	978743	978830
979541	979902	989597	993944	1002815	1003182
1010355	1017650	1019632	1022728	1023794	1027448
1033922	1036955	1037209	1037950	1043434	1047268
1048925	1049442	1051906	1055568	1057166	1057544
1061673	1062657	1064355	1072609	1078089	1079203
1087113	1097646	1097719	1100363	1100894	1102658
1106770	1106857	1107146	1107187	1110797	1114733
1116904	1117701	1121621	1123260	1126868	1130822
1135377	1144464	1146381	1151500	1158706	1162456
1165200	1167400	1168807	1169647	1170122	1172458
1176488	1178899	1181288	1182728	1185568	1186084
1192649	1197980	1202452	1210390	1213214	1214134
1214505	1219919	1221795	1224558	1226579	1232386
1235066	1240122	1241471	1243623	1244215	1247117
1249609	1249664	1249721	1250231	1254865	1255830
1256428	1258769	1260868	1260911	1261233	1261780
1265533	1270359	1274581	1280343	1290142	1290295
1292072	1295958	1296035	1297474	1298899	1305112
1305274	1309109	1319454	1319509	1322327	1322586
1327182	1328091	1330063	1331373	1342570	1347273
1355194	1360293	1363223	1366784	1372093	1373812
1376365	1377127	1382613	1383286	1385156	1390836
1394143	1394909	1395529	1397131	1400071	1400870
1401011	1401725	1402092	1408643	1409621	1411974
1414541	1418423	1420683	1422006	1423322	1425913
1429517	1432649	1435921	1445264	1448343	1464076
1464515	1467117	1468728	1471805	1473265	1474969
1479109	1490627	1492049	1504558	1506210	1508330
1509094	1510813	1513476	1521524	1524180	1534020
1534977	1536018	1538910	1539850	1542714	1545960
1547082	1557369	1560188	1560328	1567942	1570857
1571573	1578699	1584296	1585797	1590780	1592470
1596924	1598523	1599586	1614997	1616066	1624551
1633954	1634040	1638648	1646652	1655725	1663539
1664895	1672646	1677998	1686233	1689314	1697579
1699309	1703593	1710477	1711311	1715856	1719007
1725208	1727090	1727301	1728188	1730419	1733025
1733852	1734685	1736852	1736903	1738214	1740294
1744218	1753730	1757031	1759851	1762177	1764273
1772373	1773553	1777846	1778681	1779882	1781441
1782966	1783299	1785419	1791020	1792799	1797233
1801996	1802907	1813734	1818306	1833168	1833344
1835004	1836705	1840648	1841519	1843515	1850721
1852581	1861030	1864427	1865277	1867020	1867098
1871549	1876773	1879838	1887256	1891258	1896257
1903317	1906168	1907201	1908205	1914498	1915402
1917557	1921651	1925683	1933647	1935020	1935390
1945600	1950501	1958598	1965214	1968636	1968790
1970334	1970421	1970468	1970640	1974433	1984649
1985535	1988172	1992375	1995425		

Certificato conforme alle risultanze del relativo processo verbale.

Roma, 14 novembre 1923.

p. *Il direttore generale*: MUNARI.

p. *Il direttore capo della divisione*: ALINEI.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente.*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.